

**Cassazione penale Sez. 4 Sent. n. 3782 Anno 2016**  
**Presidente: Vincenzo Romis**  
**Relatore: Antonio Leonardo Tanga**  
**Data Pubblicazione 29.1.16**  
**Omissis**

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza n. 388/2012 in data 24/05/2012, il GUP del Tribunale di Trento condannava M.F. alla pena (sospesa) di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali perchè ritenuto colpevole del reato p. e p. dall'*dall'art. 41 c.p.*, comma 1, *art. 113 c.p.* e *art. 589 c.p.*, comma 1, perchè - il M., nella sua qualità di medico curante di riferimento presso il reparto di geriatria maschile dell'Ospedale (OMISSIS), il T. di medico reperibile presso la medesima unità operativa - cagionavano colposamente la morte di F.L., ivi degente; in particolare perchè: il M., per negligenza ed imperizia - pur essendogli noto che F.L., di anni 78 all'epoca dei fatti, fosse già stato ricoverato presso il reparto di geriatria, dal (OMISSIS), in seguito a "... trauma cranico con frattura occipitale ed ematoma sotto durale in regione frontale, a seguito a caduta accidentale ..." e che lo stesso, portatore di pregresse patologie agli arti inferiori, durante tale ricovero avesse manifestato persistenti dolori agli arti inferiori, stati di confusione mentale e persistente tendenza ad allontanarsi dal letto senza assistenza, fatti che avevano già contribuito a provocare tre ulteriori episodi di caduta in sede ospedaliera - all'atto dell'ulteriore ricovero del F., avvenuto in data (OMISSIS), per patologie alla gamba sinistra, ometteva colposamente di considerare come detto paziente versasse in condizioni di elevato rischio di caduta che, anche a sensi delle procedure prevenzionali all'uopo adottate nel nosocomio ospedaliero (OMISSIS), avrebbero imposto la predisposizione di particolari procedure, atte a scongiurare nuovi episodi di caduta accidentale dello stesso, nulla provvedeva in tal senso, così ponendo in essere, in data (OMISSIS), il presupposto per un'ulteriore caduta del F., da cui derivava un grave trauma cranico, con correlato ematoma sottodurale acuto, rivelatosi mortale, in quanto non risolto con intervento chirurgico, pur correttamente espletato, ma posto in essere in ritardo per colpose omissioni diagnostiche riferibili al T.. Fatto commesso in (OMISSIS)

2. In data 20/12/2013, la Corte di Appello di Trento, adita in gravame dall'imputato, confermava la sentenza di condanna.

3. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione M.F. per avere erroneamente la sentenza 357/13 della Corte di Appello di Trento confermato la penale responsabilità del M.F., sotto entrambi i punti della colpa e del nesso causale e, perciò, viziata ex *art. 606 c.p.p.*, lett. b) ed e), per violazione *dell'art. 40 c.p.* e per mancanza-illogicità della motivazione, come risulta dal suo stesso testo. Afferma inoltre che la sentenza è, poi, viziata anche sotto il profilo della colpa addebitata al M. (*artt. 42 e 43 c.p.*) in relazione *all'art. 606 c.p.p.*, lett. b).

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorso è infondato e costituisce, sostanzialmente, mera riproposizione dei medesimi motivi d'appello.

2. Il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame e per confermare la responsabilità dell'imputato.

3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base del rigetto di tutti i motivi d'impugnazione e della conferma della responsabilità dell'imputato, procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.

4. Nel caso che occupa, le doglianze, per altro già proposte, attengono esclusivamente al fatto.

5. In ordine alla definizione dei confini del controllo di legittimità sulla motivazione in fatto può dirsi ormai consolidato il principio giurisprudenziale, ripetuto in plurime sentenze delle Sezioni unite penali, per il quale la Corte di cassazione ha il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio, ma del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo. Alla Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, è assegnato, pertanto il compito di controllare la razionalità delle argomentazioni giustificative - la cd. giustificazione "esterna" - inerenti ai dati empirici assunti dal giudice di merito come elementi di prova, alle inferenze formulate in base ad essi ed ai criteri che sostengono i risultati probatori.

L'analisi retrospettiva, movendo dalle conclusioni e ripercorrendo all'indietro le linee giustificative della decisione, al fine di verificare la validità delle inferenze che la compongono e i nessi che legano queste ultime l'una all'altra, investe non la decisione ma il contenuto giustificativo di essa come esplicitato dal giudice di merito nella motivazione in fatto. Questa Corte ha infatti chiarito che non è sufficiente che gli atti indicati dal ricorrente siano contrastanti con le valutazioni del giudice o siano astrattamente idonee a fondare una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice; gli atti del processo su cui fa leva il ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudice e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente contraddittoria la motivazione, restando preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

6. Quanto alla manifesta illogicità della motivazione, è consolidata in giurisprudenza la massima secondo cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

7. Nondimeno, giova rammentare che, nell'ambito dei cd. "reati omissivi impropri", l'omittente riveste il ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto e risponde anche dei risultati collegati al suo mancato attivarsi. Di conseguenza il dovere giuridico di agire ha un'estensione più ampia rispetto

**a quella che riguarda i reati omissivi propri includendo nel suo ambito anche l'impedimento dell'evento.**

7.1. Premesso che la motivazione della sentenza impugnata s'integra con quella di condanna di primo grado, siccome espressamente richiamata, questa ha adeguatamente affrontato, sia in fatto che in diritto, il problema dell'esistenza del nesso di condizionamento risolvendolo in senso affermativo.

7.2. Nel caso che occupa, in vero, la corte territoriale, in ordine alla sussistenza del nesso causale, ha copiosamente e logicamente motivato, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, il proprio ragionamento probatorio ritenendo giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del M. è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (Sez. U. n. 30328 del 10 luglio 2002).

8. Medesime considerazioni valgono in ordine alla motivazione della impugnata sentenza circa la sussistenza dei requisiti della colpa. **La corte territoriale, infatti, ha congruamente ricostruito sia l'elemento oggettivo della inosservanza delle regole di condotta, dirette a prevenire danni a beni giuridicamente protetti, sia l'elemento soggettivo della attribuibilità di tale inosservanza al soggetto agente, avendo egli la capacità di adeguarsi a tali regole e potendosi, pertanto, pretenderne da lui l'osservanza.**

9. Giova rimarcare che il giudice dell'appello, richiamando le motivazioni del primo giudice (versandosi, quindi, in tema di cd."doppia conforme"), ha ribadito che la causa della morte del F. sia stata identificata in una emorragia sottodurale acuta da trauma cranico, dipesa dalla caduta subita dal paziente nel pomeriggio del (OMISSIS), e che i punti nodali su cui ha fondato il giudizio, erano costituiti dall'esistenza di un protocollo (denominato "Procedura per la prevenzione delle cadute in Ospedale") vigente presso l'Ospedale (OMISSIS), protocollo disatteso dall'odierno ricorrente e mirato, appunto, a classificare i pazienti per prevenire il rischio di cadute.

Valorizza, ancora, la corte che il F. era stato già ricoverato nel medesimo Ospedale dal (OMISSIS) dello stesso anno per le conseguenze di una caduta con trauma cranico ed egli, durante quel periodo di degenza, era incorso in altre tre cadute, come risultante dalla relazione di dimissione.

9.1. Nell'esplicazione logica della propria decisione, infine, il giudice dell'appello non trascura di indicare come, nel caso di specie, l'imputato abbia complessivamente sottovalutato la situazione del paziente, omettendo la compilazione della scheda valutativa e non considerando nemmeno i profili di allarme dettati dai richiami del citato protocollo, fino a convincersi, su basi intuitive, sommarie o empiriche (proprio quelle che la predisposizione del protocollo voleva evitare), di una minimezza dei fattori di rischio che, invece, lo screening omesso avrebbe potuto cospicuamente evidenziare. Se, in vero, le doverose procedure fossero state rispettate, il M. non avrebbe potuto non classificare il paziente almeno come a "rischio medio" ed adottare le connesse misure preventive, suggerite dal protocollo, oltre che da elementari logiche di scopo; ciò avrebbe impedito in radice che la situazione creatasi nel pomeriggio del giorno (OMISSIS) potesse determinarsi, con conseguente evitabilità dell'evento.

9.2. Secondo il condivisibile approdo della corte di appello, nel caso di specie, deve escludersi l'imprevedibilità dell'evento, convergendo, al contrario, sulla facile previsione di possibili cadute, tutti i criteri di giudizio che avrebbero dovuto guidare le scelte dell'imputato, se egli avesse operato correttamente; dal che consegue che assolutamente certa è l'esistenza di un rapporto di causalità tra la descritta condotta omissiva e la morte del paziente, derivata come ultimo degli effetti a catena da essa dipesi;

effetti che non fu possibile neutralizzare nemmeno dopo un intervento chirurgico praticato in maniera ineccepibile.

9.3. Del tutto inconferenti, ai fini del presente giudizio, sono, infine, le dichiarazioni rese dalla caposala A.M., data la loro sostanziale genericità.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.